



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

DECRETO DEL DIRETTORE

Proponente: SERVIZIO - Affari Generali

Proposta n. 1894/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ESU E UNIVERSITA' DI PADOVA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI DI PADOVA, PRESSO LA RESIDENZA "CASA DELLO STUDENTE A. FUSINATO" .

In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il Direttore assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: Allegati nr.:

Il presente atto è divenuto esecutivo il 12/12/2025 e viene pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line dell'ESU di Padova per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2025.

Il Direttore
VERZA GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ESU E UNIVERSITA' DI PADOVA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI DI PADOVA, PRESSO LA RESIDENZA "CASA DELLO STUDENTE A. FUSINATO" .

Il Direttore

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, della Legge 390/1991, tuttora vigente, è riconosciuta alle Regioni la possibilità di utilizzare i beni immobili delle Università ed anche il materiale mobile presente in essi, destinandoli alla realizzazione del diritto allo studio universitario, finalizzata all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione;
- l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova, ente strumentale della Regione Veneto per il diritto allo studio universitario, istituito ai sensi della Legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 e successivamente trasformato in azienda regionale denominata ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, operano congiuntamente per garantire l'erogazione dei servizi connessi al diritto allo studio universitario, ciascuno secondo i rispettivi fini istituzionali;
- nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati nel tempo tra le due istituzioni, sono state sottoscritte diverse convenzioni mediante le quali l'Università degli Studi di Padova ha concesso a ESU l'utilizzo, a titolo gratuito, di alcuni immobili di proprietà universitaria, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- nell'anno 2004 l'Università degli Studi di Padova ha istituito la Scuola Galileiana di Studi Superiori, provvedendo all'ospitalità degli studenti presso il collegio universitario "G.B. Morgagni", immobile di proprietà dell'Ateneo e affidato in gestione a ESU; successivamente, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, l'ospitalità è stata assicurata presso la "Casa dello Studente", anch'essa struttura gestita da ESU;
- l'Università di Padova, in forza del contratto di comodato stipulato in data 21 aprile 2017 con la Fondazione "Casa dello Studente Fusinato", ha acquisito la disponibilità della residenza oggetto di intervento di ristrutturazione, cofinanziato con le risorse di cui al DM MIUR 853 del 12 dicembre 2018, ai sensi del IV Bando attuativo della L. 338/2000, e destinata a sede della Scuola Galileiana, dotata di 187 posti letto e di vari spazi e servizi comuni;
- con decreto del Direttore n. 335 del 19 ottobre 2024 è stata approvata la convenzione per l'ospitalità, presso la "Casa dello Studente", delle studentesse e degli studenti iscritti alla Scuola Galileiana di Studi Superiori, nonché per l'utilizzo delle mense, volta a disciplinare la collaborazione tra l'Università e ESU al fine di garantire la permanenza degli ospiti nella struttura di via Venezia a Padova, nelle more del completamento e della messa in operatività della "Casa dello Studente A. Fusinato", individuata dall'Ateneo quale futura sede della Scuola Galileiana;

- nelle more della disponibilità della nuova sede della Scuola Galileiana, con decreto del Direttore n. 163 del 4 giugno 2025 è stata approvata la proroga, sino al 31 gennaio 2026 e alle medesime condizioni, della convenzione di cooperazione in vigore tra l'Università di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, relativa all'ospitalità presso la "Casa dello Studente" delle studentesse e degli studenti iscritti alla Scuola Galileiana di Studi Superiori e all'utilizzo delle mense;

Esaminato

l'allegato schema di Accordo tra Università ed ESU, inquadrabile nell'ambito di quanto disposto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto:

- che l'Ateneo è tenuto a destinare la struttura alla Scuola Galileiana, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale e Didattico della medesima e per le finalità di diritto allo studio universitario di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 937 del 29 novembre 2016, recante il citato IV Bando della Legge 14 novembre 2000, n. 338; mentre l'Azienda è il soggetto territorialmente competente agli interventi per garantire il diritto allo studio universitario in materia di residenzialità universitaria, come disposto dall'art. 26, comma 2, della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, ed è in possesso dei requisiti previsti dalla L. 338/2000;
- dell'ordinanza n. 27761/2023 del 2 ottobre 2023, della Corte di Cassazione, che sancisce la sussistenza di un rapporto di stretta strumentalità tra l'Università e l'Azienda nella realizzazione di attività istituzionalmente connesse, riconoscendo una relazione servente, ossia un rapporto funzionale delle prestazioni svolte dalla seconda rispetto all'attività assicurata dalla prima, nella prospettiva costituzionalmente tutelata e normativamente disciplinata di assicurare il diritto allo studio universitario;

Dato atto

che rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, "l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza di altri organi";

Preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Vista la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

DECRETA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Accordo allegato per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la concessione in uso a titolo gratuito a ESU dell'immobile "Casa dello Studente A. Fusinato", vincolato all'ospitalità degli studenti della Scuola Galileiana;
- di demandare a successivo provvedimento del Direttore, una volta approvato ed efficace il Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, l'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai costi sostenuti da ESU per la gestione dell'immobile, limitatamente all'esercizio di riferimento, come individuati nell'Accordo, nonché il conseguente accertamento delle entrate rimborsate dall'Università previa idonea rendicontazione;
- di individuare quale Referente di ESU per l'attuazione del presente Accordo il Coordinatore dell'Area Servizi agli Studenti (dott. Stefano Pedron), sulla base del Decreto del Direttore n. 120 del 15 aprile 2024 di assegnazione degli incarichi di elevata qualificazione (EQ);
- di dare atto che la durata dell'Accordo decorre dalla data della consegna dell'immobile e termina il 31 luglio 2019, salvo eventuale proroga mediante accordo scritto tra le Parti;

L'allegato Accordo viene sottoscritto digitalmente tra le Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta intervenuta l'approvazione da parte dei rispettivi organi.

Il Direttore

VERZA GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)